

## MOZIONE

### Procedura in ambito di violenza domestica

del 27 giugno 2012

Dopo le modifiche al Codice Penale (CP) dell'aprile 2004 che prevedono la perseguibilità d'ufficio per determinati reati all'interno della coppia, con il 1 gennaio 2008 la Legge cantonale sulla Polizia (art. 9a) ha introdotto la misura amministrativa dell'allontanamento dal domicilio e del divieto di rientro per dieci giorni in ambito di violenza domestica. Malgrado l'esperienza già maturata in altri cantoni, il Gran Consiglio decideva di prevedere da parte della polizia comunicazione scritta entro 24 ore al Pretore, che deve pronunciarsi sulla conferma della misura presa dall'Ufficiale entro tre giorni. A questo proposito notiamo che:

- come confermano i dati contenuti nei rapporti d'attività della polizia cantonale degli ultimi anni, praticamente nessuna decisione di allontanamento è stata impugnata dall'autore; tutte sono state del resto confermate dal pretore;
- come autorità di ricorso alla decisione di conferma del pretore, il Codice di procedura civile prevede lo stesso pretore.

L'art. 55a CP permette alla vittima di determinati reati in ambito domestico di domandare o acconsentire alla richiesta del Magistrato di sospendere provvisoriamente il procedimento. A questo proposito dobbiamo purtroppo rilevare che:

- alla vittima viene concesso, già all'atto della sua prima verbalizzazione, di chiedere la sospensione del procedimento, adducendo che potrà revocare in un secondo tempo questa sua decisione;
- oltre il 60% dei procedimenti finisce con un non luogo a procedere dopo lo scadere dei 6 mesi concessi alla vittima per ritirare la sua richiesta/consenso alla sospensione. Siamo tuttavia a conoscenza di casi in cui il non luogo è stato pronunciato prima dello scadere dei 6 mesi.

Uno studio dell'Ufficio federale di statistica "Reati di omicidio. Studio sulla violenza domestica. Casi registrati dalla polizia dal 2000 al 2004, Neuchâtel 2006" indica una serie di fattori che, se cumulati, configurano segnali d'allerta per nuclei famigliari a rischio: consumo eccessivo di alcol o abuso di altre sostanze, disturbi psichici, mancanza di un'occupazione, precedenti di polizia. Dopo le prime misure d'emergenza, per poter intervenire precocemente con misure di protezione della vittima e scongiurare l'occorrere di recidive gravi o addirittura mortali, sono tuttavia necessarie metriche di valutazione del rischio più puntuali. Gli studi di settore dimostrano inoltre come le persone violente fra le mura domestiche possono avere un funzionamento del tutto adeguato in società. A fronte di queste osservazioni ci risulta che:

- le persone violente non solo in genere vanno esenti da pena, ma non è neppure previsto un percorso riabilitativo obbligatorio. Benché dal giugno 2011 questi vengano sempre informati della possibilità di un colloquio con il patronato, la misura è volontaria;
- nel solo caso a noi noto in cui il pretore ha deciso dopo dibattimento orale sulla sospensione della misura, i motivi adottati sono stati la buona condotta tenuta durante il colloquio dalla persona all'origine delle violenze;
- non è in uso alcuno strumento diagnostico sulla probabilità di recidiva che permetta di sensibilizzare la coppia sui rischi futuri e fornisca un quadro di riferimento per organizzare il supporto alla vittima e all'autore delle violenze.

A fronte di quanto esposto, si chiede pertanto al Consiglio di Stato l'adozione delle seguenti misure:

1. ridurre l'**inutile carico amministrativo** cui sono sottoposte le autorità modificando la Lpol perché non sia più prevista la conferma da parte del pretore della decisione dell'allontanamento da parte dell'Ufficiale di polizia, sostituita invece dalla possibilità di ricorso (al pretore) da parte dell'allontanato;
2. modificare la prassi corrente che prevede un **uso improprio dell'art. 55a CP** all'origine di un numero sproorzionato di non luogo a procedere nei casi di reati d'ufficio in ambito domestico;
3. prevedere per tutti i coniugi violenti, indipendentemente o subsidiariamente da un'eventuale sanzione penale, un **sostegno riabilitativo obbligatorio** (trattamento di gruppo o terapia individuale);
4. adottare uno strumento diagnostico in grado di **valutare il potenziale di recidiva e il grado di rischio** futuro per la vittima delle violenze, la cui metrica possa orientare l'autorità penale sulla presa di misure preventive all'indirizzo della coppia.

Michela Delcò Petralli  
Per il Gruppo dei Verdi